



COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

III SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

III SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

ORDINANZA

N.Generale 57 del 20/10/2025

OGGETTO:	MANIFESTAZIONE DEL 26.10.2025 "SLALOM DI BAISO", PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA NILDE IOTTI
-----------------	--

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DEL 26.10.2025 “SLALOM DI BAISO”,
PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA NILDE IOTTI**

VISTA la richiesta presentata a questa Amministrazione Comunale dalla PRO LOCO BAISO in data 09.10.2024, Prot. n. 7528, con la quale si richiede il patrocinio per il supporto allo slalom di Baiso, e l'occupazione di di Piazza Nilde Iotti e Piazza don Dossetti dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno 26 OTTOBRE 2025;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 13.10.2025 ad oggetto **“CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO BAISO PER 3° SLALOM DI BAISO”**;

SENTITO il parere degli uffici competenti;

RITENUTO di dover adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire la sicurezza e la circolazione sulle strade interessate dal summenzionato evento;

VISTI gli articoli n. 5 comma 3, n. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.05.2000 (TUEL) e s.m.i.;

ORDINA

1. Su Piazza Nile Iotti e Piazza Don Dossetti, il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 del alle ore 20.00 del 26.10.2025, fatti salvi i veicoli autorizzati o adibiti a pubblica sicurezza e soccorso.
2. La presente Ordinanza è valida per l'apposizione della segnaletica relativa alle nuove regolamentazioni sopra disposte e per tutte la ulteriori segnaletiche che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

I VEICOLI IN SOSTA NON AUTORIZZATA VERRANNO RIMOSSI.

E' temporaneamente sospesa ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la presente.
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

DISPONE

1. Che ai sensi dell'Art. 5 Comma 3 del Codice della Strada, la presente Ordinanza sia resa nota mediante apposizione della relativa segnaletica stradale che sarà posizionata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 69/09, la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

AVVERTE

1. A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della

Legge n. 1034/1971 al T.A.R. dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;

2. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segni apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada;

3. Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia a cura dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Responsabile III° Settore

Simone Mangani / InfoCert S.p.A.